

# Visioni asiatiche sulla giustizia climatica: spunti comparativi e sostenibilità intergenerazionale

Gianmatteo Sabatino

## 1. Introduzione

Negli ultimi decenni, di pari passo con l'eccezionale aumento del suo peso economico e politico all'interno dell'ordine globale, il continente asiatico ed alcuni dei suoi paesi più rappresentativi hanno acquisito una definitiva consapevolezza del proprio ruolo essenziale nella definizione delle politiche di promozione della transizione ecologica, così come delle politiche di contrasto agli effetti del cambiamento climatico<sup>1</sup>.

Tale consapevolezza trae linfa altresì da esperienze di costruzione giuridica, in quanto sin dalla fine del secolo scorso la macroarea asiatica ha visto un potenziamento della legislazione in materia di tutela dell'ambiente, risparmio delle risorse e promozione dell'economia circolare<sup>2</sup>. In alcuni casi – come in quello dell'*Environment Protection Act* indiano del 1986<sup>3</sup>, della legge cinese sulla protezione dell'ambiente del 1989 o<sup>4</sup>, ancora, della legge giapponese per la promozione di un utilizzo effettivo delle risorse<sup>5</sup>, del 1991, e di quella cinese per la promozione di un'economia circolare<sup>6</sup>, del 2008 – la legislazione ambientale ha rivestito una fortissima valenza politica, tale da codificare, almeno in parte, le caratteristiche dei modelli di sviluppo autoctoni dei rispettivi paesi<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Asian Development Bank 2023; Garrido, Hughes 2023.

<sup>2</sup> Boer 1998, pp. 1503 ss.

<sup>3</sup> Francavilla 2010, pp. 173 ss.

<sup>4</sup> Castellucci 2003, pp. 59 ss.; Toti 2016, pp. IX ss.; Pozzo 2010, pp. 877 ss.

<sup>5</sup> «資源の有効な利用の促進に関する法律», Legge n. 48 del 1991.

<sup>6</sup> Sabatino 2020, pp. 379 ss.

<sup>7</sup> Con riferimento alla Cina v. *ibidem*.

Il punto è, in effetti, di cruciale importanza, dal momento che si lega intimamente all'esistenza, attuale, di contrapposizioni geopolitiche che riflettono visioni profondamente diverse degli strumenti di governo della crescita economica e, inevitabilmente, degli strumenti di gestione della transizione ecologica<sup>8</sup>.

Gli ordinamenti giuridici asiatici che hanno sperimentato, negli ultimi decenni, i maggiori tassi di crescita economica, con conseguenti maggiori impatti ambientali, hanno tutti costruito il proprio successo su forme, più o meno accentuate, di capitalismo di stato, con un forte intervento dei poteri pubblici e delle imprese di stato nella determinazione delle strategie di sviluppo e nell'allocazione delle risorse finanziarie<sup>9</sup>. Nel diritto economico di paesi come la Cina, l'India o l'Indonesia il tema ambientale diviene necessariamente parte di un discorso più ampio legato alle strategie, anche politiche, di promozione e tutela degli interessi nazionali.

Tutto ciò non può non avere conseguenze sugli approcci regolatori alla transizione ecologica, in quanto il necessario bilanciamento fra sostenibilità ambientale e crescita economica, agli occhi dei *leaders* di questi paesi, diventa anche la chiave per garantire il consolidamento di livelli di consumi e di vita materiale, così come di influenza commerciale e politica *Vis-a-Vis* i paesi del c.d. "nord del mondo"<sup>10</sup>.

Emblematica, da questo punto di vista, la posizione della Cina, che in quanto seconda (o prima, a seconda delle statistiche<sup>11</sup>) potenza economica globale ormai da tempo si erge, pur senza specifiche implicazioni ideologiche, a capofila dei paesi del sud globale<sup>12</sup>, altresì promuovendo, congiuntamente ad altre potenze ad alti tassi di sviluppo (come l'India), consessi politici pure attenti alla costruzione di narrative della transizione ecologica, come i paesi BRICS<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Sul tema v. Serafinelli 2024, pp. 411 ss.

<sup>9</sup> Hundt, Uttam 2017; Hung 2024, pp. 376 ss.; Chatterjee 2023, pp. 123 ss. Sul concetto di capitalismo di stato e di "nuovo capitalismo di stato" v. Somma 2025, pp. 135 ss.

<sup>10</sup> Solomon, Solomon, Gupta 2024; Fuhr 2021, pp. 2724 ss.

<sup>11</sup> Attualmente la Repubblica Popolare Cinese, nelle statistiche che considerano il PIL a Parità di Potere di Acquisto, ricopre già la prima posizione davanti agli Stati Uniti, i quali invece risultano ancora la prima potenza mondiale secondo le statistiche di calcolo del PIL su base nominale.

<sup>12</sup> Char 2024, pp. 65 ss.; v. anche le considerazioni espresse nel Libro Bianco del Consiglio di Stato cinese "A Global Community of Shared Future: China's Proposals and Actions", pubblicato nel settembre 2023.

<sup>13</sup> Solomon, Solomon e Gupta 2024; Von Lucke 2023, pp. 429 ss.

Così, la posizione cinese sul cambiamento climatico, non rinne-  
gando assolutamente gli obiettivi ultimi di decarbonizzazione e di  
riqualificazione industriale posti anche a livello di accordi internazio-  
nali, si è sempre riservata il diritto di determinare modi e tempi per il  
raggiungimento degli stessi, anche in contrasto con le *deadlines* patro-  
cinate dai paesi occidentali. La ragione di ciò, evidentemente, risiede  
proprio nella necessità di non sacrificare lo sviluppo economico e ma-  
teriale per fini ecologici<sup>14</sup>.

Queste premesse, evidentemente, si riflettono sui condizionamenti  
ambientali ai quali è sottoposta l'evoluzione del diritto ecologico nei paesi  
considerati, sia nei termini di come i poteri dello stato possano interpreta-  
re le basi scientifiche e politiche della sostenibilità intergenerazionale, sia  
nei termini di come i soggetti privati dei rispettivi ordini giuridici possano  
far valere le loro rivendicazioni nei confronti di un futuro sostenibile.

Lo scopo del presente contributo è quello di riflettere, pur sintetica-  
mente, sui punti appena sollevati, attraverso il filtro della casistica giu-  
risdizionale, ovverosia rinvenendo ed analizzando, in alcuni impor-  
tanti decisioni giudiziali o procedimenti contenziosi, concetti notevoli  
nei quali si declina la "domanda" di transizione ecologica.

I paesi oggetto dell'analisi saranno i tre che, dal punto di vista po-  
litico ed economico, rappresentano i più rilevanti attori nel contesto di  
queste visioni alternative sulla transizione. In primo luogo la Repubblica  
Popolare Cinese, che, come si vedrà, ha persino incorporato una sua vi-  
sione di ecologismo nella dottrina del c.d. "socialismo con caratteristiche  
cinesi"; in secondo e terzo luogo l'India e l'Indonesia, laddove, a diffe-  
renza che in Cina, un ruolo importante nello stimolo allo sviluppo del  
contenzioso climatico è stato giocato dalla società civile.

## 2. Repubblica Popolare Cinese

Nella Repubblica Popolare Cinese, le attitudini nei confronti della giusti-  
zia climatica fanno i conti con caratteristiche istituzionali, sociali e culturali  
proprie. Ovviamente, come noto ormai da tempo, la qualità dell'ambiente  
è tema caro alla popolazione cinese, che ne discute e se ne preoccupa, tra-  
sformandolo in domanda di azioni positive da parte dei pubblici poteri.

---

<sup>14</sup> La differenza più evidente in merito alle tempistiche della transizione è sicuramente  
quella della data entro cui raggiungere la neutralità carbonica, fissata, ad esempio,  
dall'Unione Europea nel 2050 e dalla Cina nel 2060. Sul punto v. Xu et al. 2024, pp. 1 ss.

Non si tratta, in molti casi, di un interesse proiettato all'universale, ossia per una salvaguardia del pianeta, quanto piuttosto di una serie di interessi particolari dovuti alla consapevolezza che il degrado ambientale impatta sulla qualità della vita materiale in plurimi modi<sup>15</sup>.

Nondimeno, sono ormai oltre vent'anni che l'ambiente è entrato stabilmente nelle priorità di programmazione socio-economica della Cina<sup>16</sup>.

D'altro canto, la piena integrazione del problema ambientale nel discorso politico dell'ideologia socialista cinese, e quindi la sua riconduzione al necessario esercizio di un potere di programmazione statale<sup>17</sup>, implica, di base, un atteggiamento culturale talvolta problematico: la soluzione dei problemi legati al cambiamento climatico, agli occhi dell'opinione pubblica, non dipende necessariamente da una responsabilizzazione dell'azione individuale, quanto piuttosto da scelte che devono essere prese e correttamente eseguite da parte delle autorità<sup>18</sup>.

Negli ultimi anni, il diritto cinese, anche e forse soprattutto con riferimento all'ambiente, sta cercando di correggere le storture derivanti dalla suddetta mentalità attraverso il progressivo inserimento, nella legislazione civilistica, di clausole finanche morali di responsabilizzazione individuale, quali, su tutte, il c.d. "principio verde" di cui all'Art. 9 del codice civile del 2021<sup>19</sup>. Tuttavia, nelle sue applicazioni giudiziali, anche questa clausola viene interpretata in un'ottica fortemente pedagogica, e quindi latamente paternalistica, a mo' di insegnamento dispensato dal giudice nei confronti delle parti<sup>20</sup>.

Tutti questi elementi, uniti alla strutturale difficoltà nell'esercizio di azioni "nel pubblico interesse" da parte della società civile<sup>21</sup>, fanno sì che le considerazioni climatiche nei lavori della giurisprudenza cinese, anche al di là dell'applicazione di specifiche clausole come l'Art. 9 del codice, siano espressione di un discorso a un tempo pedagogico e

---

<sup>15</sup> Sabatino 2024, pp. 521 ss.

<sup>16</sup> Green, Stern 2015; Zhang 2017, pp. 1 ss.; Heilmann, Melton 2013, pp. 580 ss.

<sup>17</sup> Passaglia 2023, pp. 180 ss.

<sup>18</sup> Chung-En Liu 2023, p. 2.

<sup>19</sup> Ai sensi di questo articolo "i soggetti di diritto civile che conducono attività civilistiche devono apportare beneficio alla conservazione delle risorse e alla tutela dell'ambiente ecologico" (trad. dell'A.). Per un'analisi dell'Art. 9 e delle sue implicazioni v. Sabatino 2022, pp. 157 ss.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> Xie, Xu 2021, pp. 441 ss.; Novaretti 2011, p. 127 ss.; Novaretti 2019, pp. 131 ss.

giuridico con cui le corti mirano a rafforzare il substrato etico di una determinata decisione<sup>22</sup>.

Di ciò sono un perfetto esempio le numerose raccolte di “casi modello” (典型案例 – *dianxing anli*) a cura della Suprema Corte del Popolo in merito a diversi profili, penalistici e civilistici, legati a problematiche ambientali<sup>23</sup>.

Incidentalmente, inoltre, va enfatizzata l'assoluta preminenza numerica, fra le cause di carattere ambientale intentate “nel pubblico interesse”, di quelle promosse dai procuratori e, quindi, stimulate da una forza eminentemente pubblicistica. In effetti, sebbene la Legge sulla Procedura Civile, a partire dal 2012, stabilisca (Art. 55) la legittimazione, per le organizzazioni della società civile, ad intentare cause nel pubblico interesse anche in controversie relative all'inquinamento ambientale, nella pratica il ruolo di questi soggetti risulta tutt'ora fortemente depotenziato e limitato dai regimi in materia di registrazione ed autorizzazione propeedeutici all'esercizio dei diritti di azione processuale<sup>24</sup>.

D'altro canto, più applicazione pratica hanno avuto le azioni, appunto, promosse dai procuratori ai sensi di un nuovo comma dell'Art. 55 della Legge sulla Procedura Civile, aggiunto nel 2017<sup>25</sup>.

Il limitato ruolo processuale della società civile nelle cause di carattere ambientale deriva peraltro solo parzialmente da velleità e necessità di controllo e limitazione delle capacità espressive della medesima. Vi è, invece un piano più generale che attiene, ancora una volta, ad un diverso approccio culturale alla partecipazione pubblica così come patrocinato dal diritto cinese. Il ruolo della società civile e delle organizzazioni (opportunamente selezionate e registrate) non governative e sociali nei processi di riforma ed evoluzione della *governance* ambientale dovrebbe essere assorbito soprattutto dalla dimensione inclusiva dei processi di consultazione predisposti dalle autorità nell'ambito delle fasi di programmazione e pianificazione<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Sul ruolo pedagogico della giurisprudenza in Cina v. Castellucci 2012.

<sup>23</sup> Si tratta di casi paradigmatici selezionati dalla Suprema Corte del Popolo al fine di enfatizzare standard di giudizio, apparati valoriali sottesi alle norme così come le implicazioni di politica del diritto di determinate decisioni. Sulla pratica dei casi modello (e dei casi guida) e sul ruolo della Suprema Corte del Popolo nell'evoluzione dell'interpretazione giuridica in Cina v. Finder 2017, pp. 245 ss.; Cardillo 2019, pp. 55 ss.

<sup>24</sup> Novaretti 2019.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Passaglia 2023; Sabatino 2020.

Volendo riadattare, con qualche forzatura, immagini dal sapore confuciano, si potrebbe dire che l'intervento processuale è percepito, in una materia dalle forti implicazioni politiche come quella ambientale, come eccessivamente disturbatore di un equilibrio sociale, e per questo sì legittimato, ma certamente non incoraggiato.

Quanto detto, a partire dal sapore pedagogico del formante giurisprudenziale, emerge dall'analisi dei casi (non numerosissimi) che, nell'applicare il diritto ambientale, riflettono esplicitamente su paradigmi teorici ed ampi inerenti al fenomeno della transizione ecologica. Alcuni di questi casi sono di particolare interesse in quanto fanno parte delle raccolte di casi modello o di casi guida, e quindi godono di un "sigillo di rilevanza" da parte della Suprema Corte del Popolo. È in tali raccolte, ad esempio, che si rinviene una concettualizzazione, pur molto sintetica, del problema del cambiamento climatico.

Nella giurisprudenza penale, il punto di partenza fattuale è sempre un comportamento, in violazione della legge, da cui deriva un danno di carattere ecologico ad una specifica area. Non necessariamente le norme violate sono di diritto ambientale. In un caso, ad esempio, si discute dell'occupazione abusiva di suolo pubblico ricoperto da foreste da parte di un soggetto privato, con conseguenti attività di costruzione, scavo, ecc. e, giocoforza, di deforestazione e depauperamento della zona boschiva<sup>27</sup>. Nel motivare la condanna dell'imputato sulla base della legislazione penalistica applicabile, il giudice si dilunga nel riflettere sul ruolo primario che la conservazione delle risorse boschive gioca per l'equilibrio ecologico della Cina e, più in generale, per il contrasto al cambiamento climatico in qualità di "riserve di carbonio"<sup>28</sup>.

In questo caso, comunque, la suddetta funzione viene sempre contestualizzata dal giudice con riferimento agli obbiettivi di *policy* ecologici specificamente fissati dal governo cinese<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> No. 2 di sei casi modello circa la punizione dei crimini di distruzione delle risorse boschive, pubblicati dalla Suprema Corte del Popolo: Il popolo v. Xu (最高人民法院发布6起依法惩治破坏森林资源犯罪典型案例之二), deciso dalla Corte del Popolo di Shangnan (Provincia dello Shaanxi) e pubblicato il 14 agosto 2023.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> Il riferimento è, in particolare, ai due obbiettivi del raggiungimento del picco di emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e del raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2060. Sul punto v. Xu et al. 2024.

Analoghe considerazioni sono svolte in un caso riguardante l'abbattimento illegale di risorse boschive pubbliche allo scopo di venderne il legname<sup>30</sup>.

Con riferimento al contenzioso civilistico si riscontra, a fronte di una sostanziale uniformità di approcci interpretativi sul punto, una gamma di casi più variegata. In uno dei casi selezionati dalla Suprema Corte del Popolo come modello, la Corte Intermedia del Popolo della Prefettura Autonoma Tibetana di Haibei, nella provincia del Qinghai, ha omologato un accordo stragiudiziale di risarcimento del danno ecologico fra un'impresa operante nel settore dell'allevamento e il governo locale, a seguito della mancata costruzione, da parte dell'impresa, di opportuni sistemi di drenaggio dei liquami e di conseguente rilascio dei liquami stessi nell'ambiente circostante. La corte, nel rilevare le caratteristiche ecologiche dell'area danneggiata (l'altopiano del Tibet-Qinghai) la dichiara come area altamente esposta al cambiamento climatico e, quindi, particolarmente fragile e bisognosa di una supervisione ambientale stringente<sup>31</sup>.

Un'altra decisione della Corte del Popolo di Yihuang (provincia del Jiangxi) riguarda invece una fattispecie peculiare: la concessione, in garanzia ipotecaria a copertura di un finanziamento bancario, dei diritti di uso di un'area boschiva, ad opera di un privato<sup>32</sup>. La controversia principale riguarda semplicemente la domanda giudiziale della banca per l'escussione del debito e della garanzia a fronte del mancato pagamento, e non rileva ai nostri fini. Ciò che invece interessa, e che motiva l'inserimento di questa decisione fra i casi modello, è la riflessione, operata in *obiter dictum*, della corte a proposito della valenza ecologica della prassi di utilizzare aree verdi e risorse boschive quali garanzie di debiti finanziari. La corte sottolinea come questa pratica, pe-

---

<sup>30</sup> No. 10 di undici casi modello pubblicati dalla Suprema Corte del Popolo sull'avanzamento positivo e regolare del lavoro riguardante il picco di emissioni di diossido di carbonio e la neutralità carbonica attraverso mezzi giudiziali (最高人民法院发布十一起司法积极稳妥推进碳达峰碳中和典型案例之十), deciso dalla Corte del Popolo di Baoxing (provincia del Sichuan) e pubblicato il 17 febbraio 2023.

<sup>31</sup> No. 10 di 15 casi modello su controversie in materia di risorse ambientali decise dalle Corti del Popolo nel 2021, pubblicati dalla Suprema Corte del Popolo. Il caso è stato deciso dalla Corte Intermedia del Popolo della Prefettura Autonoma Tibetana di Haibei e pubblicato il 5 giugno 2022.

<sup>32</sup> No. 9 di dieci casi modello riguardanti dispute civili circa le risorse boschive pubblicati dalla Suprema Corte del Popolo: Jiangxi A Rural Commercial Bank Co., Ltd. v. Cinque persone ad inclusione di Chen A Zhen (controversia su un contratto di finanziamento garantito da risorse boschive), deciso dalla Corte del Popolo di Yihuang (provincia del Jiangxi) e pubblicato il 14 giugno 2022.

raltro in linea con un progetto pilota locale per la valorizzazione anche economica delle risorse ecologiche, possa essere un utile strumento per l'incorporazione di valori finanziari nelle risorse ecologiche, stimolando il mercato del credito nei confronti di soggetti operanti nel settore della gestione delle foreste e degli investimenti verdi e, in ultima analisi, contribuendo all'adattamento e alla mitigazione del cambiamento climatico e alla realizzazione di un'economia circolare e *low-carbon*<sup>33</sup>.

Appare quindi particolarmente forte la dimensione di *policy* entro i cui confini i giudici scelgono di collocare la propria riflessione in merito al cambiamento climatico quale supporto interpretativo alla decisione giudiziale.

Di converso, appare fundamentalmente carente una concettualizzazione e contestualizzazione scientifica del problema climatico nel suo complesso. Nelle decisioni appena citate, lo si è visto, il riferimento al cambiamento climatico è estremamente sintetico e mai isolato, ma sempre in congiunzione con altri elementi, spesso riferibili a strategie di sviluppo nazionali, di politica ecologica. In effetti, l'analisi della giurisprudenza recente e specie di alcuni casi guida consente di accertare che il riferimento alla conoscenza scientifica nelle controversie di carattere ambientale ha, per il giudice cinese, una valenza eminentemente processuale, nel momento in cui egli demanda ad un soggetto terzo qualificato la conduzione di indagini con metodo scientifico volte ad accertare l'entità del danno ambientale, ai fini del calcolo del risarcimento dovuto dal danneggiante.

È questo il caso, ad esempio, di diverse azioni civili nel pubblico interesse iniziate su impulso dei procuratori sulla base della Legge sulla Protezione dell'Ambiente<sup>34</sup>.

Peraltro, tali decisioni risultano analoghe ad altre, prese in cause fra privati, nelle quali, di nuovo, le parti invocano la scientificità o la non-scientificità dei metodi di valutazione del danno ecologico arrecato<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Caso Guida no. 176: Il Procuratore del Popolo della Città di Yiyang v. 15 persone ad inclusione di Xia Shun'an, caso deciso dall'Alta Corte del Popolo della Provincia dello Hunan il 29 dicembre 2020; caso guida no. 208: Il Procuratore del Popolo della Città di Shangrao v. Zhang Yongming, Zhang Lu, e Mao Weiming, deciso dall'Alta Corte del Popolo della Provincia del Jiangxi il 18 maggio 2020.

<sup>35</sup> Corte Intermedia del Popolo della Prima Divisione Agricola del Xinjiang Production and Construction Corps, decisione del 30 dicembre 2020.

Un paradigma che compare invece in maniera più trasversale nella giurisprudenza cinese, e anche con pronunce più risalenti nel tempo, è quello della sostenibilità intergenerazionale, o meglio, il riferimento alle “future generazioni” (后代 – *houdai*) quale supporto interpretativo all’applicazione di regole dalle implicazioni ecologiche.

Si tratta, con evidenza, di un paradigma dalle implicazioni politico-ideologiche più immediate rispetto ai temi, generali, del cambiamento climatico. In effetti, il perseguimento della sostenibilità intergenerazionale quale scopo della transizione verde si conforma altresì alle necessità di “ringiovanimento” spirituale e culturale della nazione cinese tanto care all’attuale segretario del Partito Comunista, Xi Jinping, così come al progetto, analogamente sostenuto dalla leadership, di “civiltà ecologica” (生态文明 – *shengtai wenming*) sotteso anche all’emanazione del “principio verde” nel codice civile<sup>36</sup>.

Con riferimento ad un caso guida già citato a proposito del riferimento al cambiamento climatico, è la stessa Suprema Corte del Popolo ad evidenziare come la tutela accordata a determinate aree paesaggistiche è motivata con riferimento anche alla possibilità, per le future generazioni, di continuare a godere di determinati ecosistemi<sup>37</sup>. Peraltro, nel caso citato – relativo al risarcimento dovuto da un gruppo di persone che aveva illegalmente scalato un picco del Monte Sanqing, danneggiandone le pareti con chiodi, rampini ed altri attrezzi – la Suprema Corte del Popolo, pur non esplicitandolo, pare introdurre altresì un elemento “estetico” della tutela paesaggistica, in virtù del quale lo stato si preoccupa di garantire la possibilità per le generazioni future di godere non solo di una Cina ecologicamente avanzata ma anche di una Cina “bella”<sup>38</sup>.

Il principio della sostenibilità intergenerazionale si dimostra tuttavia strumento particolarmente duttile, nelle mani delle corti, per costruire argomenti (ancillari) a sostegno delle azioni del potere pubblico: è il caso ad esempio della giustificazione dei piani di esproprio e riqualificazione di determinate aree urbane e non, la cui funzione pratica viene connessa anche alla possibilità, per le future generazioni, di godere di ambienti maggiormente salubri e sicuri<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Tao Kaiyuan 2020, pp. 3 ss.; Xu Diyu 2021, pp. XVIII-XIX.

<sup>37</sup> Caso guida no. 208: Il Procuratore del Popolo della Città di Shangrao v. Zhang Yongming, Zhang Lu, e Mao Weiming, deciso dall’Alta Corte del Popolo della Provincia del Jiangxi il 18 maggio 2020.

<sup>38</sup> Sul punto v. Xi Jinping 2017, pp. 421 ss.

<sup>39</sup> Decisione dell’Alta Corte del Popolo dello Qinghai, 22 dicembre 2017, no. 65 del 2017.

In un'altra, più vecchia, decisione, il giudice, nello scrutinare una sanzione di carattere amministrativo comminata ad un'impresa per non aver adeguatamente gestito le proprie emissioni di metalli pesanti, si spinge ad affermare che "la pratica di soddisfare i propri bisogni materiali e spirituali al prezzo della distruzione delle risorse ambientali, comporta che le future generazioni non ottengano le risorse necessarie per lo sviluppo"<sup>40</sup>.

Tuttavia, l'applicazione forse più significativa del principio della sostenibilità intergenerazionale, letta sempre nel contesto della promozione di una civiltà ecologica, viene da una decisione in materia contrattuale della Corte Intermedia del Popolo della città di Guiyang (provincia del Guizhou)<sup>41</sup>. La controversia riguardava la validità di un contratto con cui due imprese, l'una di ristorazione, l'altra di smaltimento dei rifiuti alimentari, avevano concordato che la convenuta fosse responsabile per la raccolta, la gestione e lo smaltimento degli oli e grassi esausti utilizzati nei locali di ristorazione dell'attrice.

Dopo pochi mesi dall'entrata in vigore del contratto, la convenuta aveva ricevuto comunicazione dal Centro di Gestione della Sanità Ambientale di Guiyang che la informava che i rifiuti oggetto del contratto erano classificati, secondo gli standard applicabili, quali rifiuti urbani domestici, per la cui raccolta la convenuta non era in possesso delle necessarie autorizzazioni. Di conseguenza, la convenuta interrompeva le attività di raccolta dei rifiuti concordate nel contratto, proseguendo solo quella di gestione e riciclo degli stessi. L'attrice era così obbligata a rivolgersi ad un soggetto terzo per compiere le attività di raccolta, ma aveva al tempo stesso citato in giudizio la convenuta chiedendo il risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento contrattuale.

In primo grado, il tribunale aveva rilevato che la convenuta fosse effettivamente stata inadempiente, ma che l'attrice fosse stata negligente nel verificare la sussistenza delle necessarie autorizzazioni della convenuta a svolgere le attività di raccolta. Pertanto, il giudice aveva optato per un riparto di responsabilità, con conseguente limitazione del risarcimento dovuto dalla convenuta.

In appello, la Corte Intermedia del Popolo conferma questa tesi, ma si spinge a ritenere che l'articolo del contratto (Art. 12) che regola

---

<sup>40</sup> Corte Intermedia del Popolo della Città di Nantong (Provincia del Jiangsu), no. 0023 del 2011.

<sup>41</sup> Decisione del 24 settembre 2018, no. 5657 del ruolo civile.

le attività di raccolta e gestione dei rifiuti sia nullo per violazione degli interessi pubblici e nazionali. A detta della corte, il sistema di classificazione delle categorie di rifiuti, con conseguenti regimi autorizzativi diversificati, è funzionale a ridurre il costo della gestione dei rifiuti e a favorire il loro riciclo<sup>42</sup>. In un contesto più ampio, rileva la corte, si tratta di una scelta di policy e di regolazione direttamente propedeutica alla costruzione della civiltà ecologica nelle città ed al miglioramento delle condizioni di vita e di produzione. Inoltre, si tratta di una scelta fondamentale nell'ottica di garantire alle future generazioni le risorse adeguate ad uno sviluppo sostenibile.

Alla luce di ciò, e tenendo sempre conto della nullità parziale del contratto, la corte applica l'Art. 58 della vecchia legge sui contratti<sup>43</sup>, ritenendo che entrambe le parti della controversia abbiano agito in disprezzo alla legge e che entrambe debbano perciò sopportare la responsabilità conseguente. In un'ottica di bilanciamento, sostiene la corte, dal momento che, da un lato, la convenuta iniziale non ha ricevuto il pagamento pattuito a seguito dell'interruzione dell'esecuzione del contratto (parzialmente invalido), dall'altro lato l'attrice non ha titolo per chiedere alla convenuta alcunché a fronte dei costi sopportati per far fronte a tale interruzione.

È molto interessante peraltro rilevare come, nel dispositivo della sentenza, il giudice si riferisca non solo alle norme del diritto dei contratti (fra cui l'Art. 58 già citato) ma anche all'Art. 9 delle Disposizioni Generali di Diritto Civile del 2017, ora Art. 9 del codice civile, ovvero al principio verde. Siamo quindi di fronte a un caso in cui la sostenibilità intergenerazionale, intimamente connessa ad una visione pure ideologica di sviluppo introiettata dalla cultura giuridica cinese, diventa principio a supporto di una declaratoria di nullità parziale del

---

<sup>42</sup> Peraltro, rileva la corte, la città di Guiyang è pioniera, sul territorio nazionale, in merito alla sperimentazione di tali regimi di classificazione dei rifiuti. Si apprezza anche qui, ancora una volta, il riferimento ad atti di pianificazione e di policy specificamente legati all'ambito socio-economico della controversia in esame.

<sup>43</sup> Il testo dell'Art. 58 della Legge sui Contratti disponeva che la proprietà acquisita in conseguenza del contratto fosse restituita in caso di declaratoria di nullità o di scioglimento dello stesso; in caso di impossibilità o di inutilità della restituzione, tale proprietà doveva essere rimborsata e la parte colpevole per aver reso impossibile/inutile la restituzione doveva risarcire la controparte. Tuttavia, nel caso in cui entrambe le parti fossero colpevoli, ciascuna di esse avrebbe dovuto sopportare la relativa responsabilità. Oggi, il principio di cui all'Art. 58 della Legge sui Contratti è formulato in via più generale dall'Art. 157 del Codice Civile, contenuto nel libro primo del codice (Disposizioni Generali) e riferito a qualsiasi atto giuridico civilistico.

contratto, in quanto declinazione pratica di quegli interessi pubblici e nazionali che mai il contratto può danneggiare<sup>44</sup>.

### 3. India

Rispetto al contesto cinese, l'ordinamento giuridico indiano presenta connotati strutturali che hanno favorito e favoriscono non solo un maggiore impulso della società civile all'attività giudiziale, ma altresì una tendenza delle corti a concettualizzare più volentieri alcuni paradigmi del cambiamento climatico.

Il buon grado di indipendenza del potere giudiziario e la possibilità, con criteri di legittimazione estremamente ampi, per individui e organizzazioni sociali e non governative di attivare procedure di *public interest litigation*<sup>45</sup> fanno sì che siano numerose, ogni anno, le controversie instaurate in merito non solo a situazioni specifiche di degrado ambientale ma anche in merito a scelte di politica ambientale prese dai governi (nazionale e locali), i quali sono, dall'opinione pubblica, spesso percepiti come conniventi con i potentati economici le cui attività mettono a repentaglio la tenuta degli ecosistemi<sup>46</sup>.

Peraltro, dal 2010 l'ordinamento indiano conosce una giurisdizione speciale per le materie ambientali, il *National Green Tribunal*. Una peculiarità fondamentale di tal Tribunale è nella sua composizione: esso si compone infatti, in misura variabile, di giudici togati e di "esperti" dalla formazione tecnica, con specifiche conoscenze scientifiche in campo ambientale<sup>47</sup>. Se dal punto di vista puramente processuale questa caratteristica consente di evitare l'affidamento a periti esterni

---

<sup>44</sup> Il concetto di interesse pubblico e, soprattutto, quello di interesse nazionale è controverso nel diritto cinese. In particolare, una parte della dottrina cinese tende ad associare l'interesse nazionale agli interessi economici, sociali, di sicurezza, politici e strategici dello Stato così come definiti dalla sua *leadership* politica. Altri autori optano per una tesi più morbida, collegando gli interessi nazionali alla protezione dell'integrità territoriale e della pubblica sicurezza; alla promozione del benessere e della felicità della popolazione; alla protezione dell'autonomia e dell'autodeterminazione del governo. Entrambe le tesi, ad ogni modo, finiscono implicitamente per enfatizzare il rapporto fra la nozione di interesse nazionale e le strategie di *policy* perseguite dai pubblici poteri. Sul punto v. Gong Lixia 2006, pp. 57 ss.; Ran Keping 2009, pp. 334 ss.

<sup>45</sup> Amirante 2019, pp. 214 ss.; Rajamani 2007, pp. 293 ss.

<sup>46</sup> Chaturvedi 2021, pp. 1459 ss.; Amirante 2012, pp. 441 ss.; Badrinarayana 2009; Faure, Raja 2010, pp. 239 ss.

<sup>47</sup> Amirante 2018, pp. 955 ss.

per la conduzione di analisi scientifiche sugli impatti ambientali delle condotte scrutinate<sup>48</sup>, dal punto di vista strutturale è un connotato che inevitabilmente favorisce l'incorporazione, nei giudizi, di considerazioni scientifiche più o meno approfondite.

In secondo luogo, le radici di *common law* della giurisprudenza indiana unite alla vasta eco del costituzionalismo sociale ed ora anche ambientale che ha caratterizzato, tra alterne vicende, la storia della Federazione sin dalla sua nascita, è oggi il fondamento di uno stile delle sentenze e degli ordini giudiziari spesso portato alla problematizzazione ed elaborazione teorica di cause ed implicazioni della transizione ecologica.

La giurisprudenza del *National Green Tribunal* offre plurimi esempi di quanto detto. In una decisione del 2016 che raccoglieva una serie di cause intentate da diversi soggetti privati, la corte sviluppa una dettagliata disamina del contesto ambientale del Distretto di Delhi<sup>49</sup>. In primo luogo, la corte analizza le statistiche delle emissioni di particelle inquinanti registrate nel distretto, parametrando alle soglie standard individuate scientificamente, così derivando la violazione delle soglie medesime in punto di livelli di emissioni. In secondo luogo, dopo aver distinto sette diverse categorie di attività che maggiormente contribuiscono alle emissioni<sup>50</sup>, la corte fa riferimento a documenti ufficiali dell'OMS, del governo indiano e di altri soggetti qualificati in merito ai livelli di inquinamento delle città indiane e alle maggiori cause di tale inquinamento.

Dalla considerazione dei dati scientifici in merito all'inquinamento delle aree considerate, la corte fa derivare il dovere dei pubblici poteri di attivarsi ai sensi dell'Art. 21 della Costituzione<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Ibidem.

<sup>49</sup> National Green Tribunal, Principal Bench (New Delhi), Applications no. 21/2014 et al., Vardhaman Kaushik Vs. Union of India & Ors. Et al.

<sup>50</sup> Si tratta di "1. Construction activity and carriage of construction material.2. Burning of Municipal Solid Waste and other waste.3. Burning of agriculture residue.4. Vehicular Pollution. 5. Dust on the roads.6. Industrial and power house emission including fly-ash.7. Emissions from Hot-Mix Plants and Stone Crushers".

<sup>51</sup> L'Art. 21, enunciante il diritto fondamentale alla vita ed alla libertà personale, è stato oggetto di un'interpretazione gradualmente estensiva da parte soprattutto della Corte Suprema, che ha ricondotto al diritto alla vita tutta una serie di diritti sociali e di c.d. "terza generazione", ad inclusione del diritto ad un ambiente salubre. V. su tutti *Subhash Kumar v. State of Bihar*, (1991) 1 SCC 598; v. anche *Municipal Council Ratlam v. Vardhichand*, AIR 1980 SC 1622; *M.C. Mehta v. Union of India*, AIR 1987 SC 1086; *Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India*, AIR 1996 SC 2715. L'aggancio

Inoltre, la corte dichiara che *“The basic and fundamental question that arises for consideration of this Tribunal is whether the State Government and more particularly NCT, Delhi can provide any justification acceptable scientifically in law as to why the people of Delhi should be exposed to such severe pollution and have endlessly suffered from one disease or the other”*. L’assenza di dimostrazioni scientificamente sostenibili in merito alla giustificazione dell’esposizione a livelli tanto severi di inquinamento diviene il punto centrale del ragionamento sulla base del quale la corte decide, in ultima analisi, di redigere un vero e proprio decalogo di misure rivolte al governo locale. Con tali misure, la corte, a tutti gli effetti, impone la costituzione di un comitato di monitoraggio per l’implementazione delle leggi e delle decisioni giudiziali in materia di prevenzione e controllo dell’inquinamento atmosferico<sup>52</sup>.

In altre decisioni, la base scientifica delle considerazioni della corte funge altresì da *ratio* per un ruolo di coordinamento che la medesima corte assume, istruendo le autorità pubbliche locali ad implementare le proprie politiche ambientali in stretta connessione con le autorità federali competenti. In un caso riguardante la richiesta di azioni positive per il miglioramento della qualità dell’acqua nelle zone costiere dell’India, il *National Green Tribunal* riporta in forma estesa un report presentato dal *Central Pollution Control Board*<sup>53</sup> e relativo allo stato di qualità delle acque costiere divise per zone, con indicazione specifica dei parametri di riferimento e dei livelli di qualità effettivamente rile-

---

all’Art. 21 risulta fondamentale da un punto di vista giuridico e processuale in quanto consente alla tutela ambientale di essere oggetto di un diritto direttamente azionabile in giudizio. Diversamente, la nozione di tutela dell’ambiente quale principio direttivo della politica statale di cui all’Art. 48 della Costituzione soffre, sul piano pratico, della non diretta giustiziabilità dello stesso, come per tutti i principi direttivi contenuti nella costituzione indiana. Sullo status giuridico dei principi direttivi della politica statale v. Francavilla 2010, pp. 85-86.

<sup>52</sup> Nella decisione si specifica peraltro che le attività del comitato debbano altresì consistere nell’informare i soggetti responsabili delle emissioni inquinanti dell’esistenza di normative di promozione della transizione ecologica le quali prevedono anche l’erogazione di incentivi materiali alla dismissione di pratiche inquinanti, come ad esempio quelli per gli agricoltori che cessino di bruciare rifiuti agricoli.

<sup>53</sup> Il CPCB è un comitato costituito presso il Ministero Indiano dell’Ambiente ai sensi del *Water (Prevention and Control of Pollution) Act* del 1974. Si tratta di un comitato di natura tecnico-scientifica, preposto ad attività di monitoraggio ed assistenza tecnica nell’implementazione delle politiche ambientali, non solo relativo alla qualità delle acque ma anche dell’atmosfera, ai sensi dell’*Air (Prevention and Control of Pollution) Act* del 1981.

vati. Il medesimo report, così come riportato nella decisione, si dilunga altresì nella descrizione delle diverse cause inquinanti per le acque costiere e delle relative rilevazioni scientifiche<sup>54</sup>.

Dall'analisi del report, la corte deduce facilmente che la stragrande maggioranza delle acque costiere indiane non sia a norma dei parametri ambientali. Di conseguenza, la corte, peraltro richiamando la propria stessa giurisprudenza, istruisce le autorità competenti a prendere le dovute misure e a modificare, in quanto opportuno, i propri piani di azione, comunicando le misure effettivamente intraprese al *Central Pollution Control Board*.

Vale, inoltre, la pena notare che l'integrazione fra valutazioni scientifiche ed analisi dei documenti di programmazione economica viene ripresa anche in controversie attinenti allo scrutinio della legittimità delle condotte inquinanti o potenzialmente inquinanti degli operatori economici<sup>55</sup>.

La valorizzazione dell'elemento scientifico nella giurisprudenza del *National Green Tribunal* è un dato relativamente recente, data la giovane età di questa giurisdizione, ma che opera all'interno di un tessuto di principi la cui interpretazione "ecologicamente orientata" si fonda su linee giurisprudenziali anche di lunga data. Si è già detto delle interpretazioni dell'Art. 21 della Costituzione. Vi è però un altro principio interpretato dalla Corte Suprema alla stregua di un criterio generale di condotta: quello di sostenibilità, che nel discorso giuridico indiano trova una delle sue più rilevanti formulazioni nell'idea della sostenibilità intergenerazionale<sup>56</sup> e in quella dell'equità intergenerazionale<sup>57</sup>. Ciò che nel diritto cinese pare costretto entro i paletti ideologici della filosofia dello sviluppo patrocinata dal Partito Comunista, nel diritto indiano, secondo la lettera delle decisioni della Corte Suprema e delle altre corti indiane, si declina, ad un tempo, in un diritto per le future generazioni di godere di un pianeta in grado di sostentarle, e di un dovere, in capo ai pubblici poteri e a tutti i consociati di agire per il rispetto ed il miglioramento dell'ambiente e la conservazione delle ri-

---

<sup>54</sup> National Green Tribunal, Principal Bench (New Delhi), Original Application No. 829/2019, *Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi v. Union of India & Ors.*, 29 giugno 2020.

<sup>55</sup> V. da ultimo National Green Tribunal, Principal Bench (New Delhi), Appeal no. 36/2020, *Larsen & Toubro Limited v. Sanghi Industries Limited et al.*

<sup>56</sup> Chaturvedi 2021.

<sup>57</sup> Supreme Court of India, *Glanrock Estate (P) Ltd vs The State Of Tamil Nadu*, 9 settembre 2010, 2010 AIR SCW 6045, 2010 (10) SCC 96.

sorse, questa volta in maniera non troppo dissimile da quanto stabilito dall'Art. 9 del codice civile cinese<sup>58</sup>.

La giurisprudenza indiana deriva il principio di sostenibilità intergenerazionale principalmente dal diritto internazionale<sup>59</sup>, così come dalle enunciazioni dell'arcinoto Rapporto Bruntland, che definì, nel 1987, la nozione di sviluppo sostenibile<sup>60</sup>.

Una delle migliori, e per questo più citate, concettualizzazioni del principio deriva dalla decisione *Intellectuals Forum, Tirupathi v. State of A.P. & Others* del 2006, nella quale si legge che "*Courts are asked to adjudicate upon is whether economic growth can supersede the concern for environmental protection and whether sustainable development which can be achieved only by way of protecting the environment and conserving the natural resources for the benefit of the humanity and future generations could be ignored in the garb of economic growth or compelling human necessity*". Pochi passaggi dopo, la Corte Suprema arriva a dichiarare che "*It is now an accepted social principle that all human beings have a fundamental right to a healthy environment, commensurate with their well being, coupled with a corresponding duty of ensuring that resources are conserved and preserved in such a way that present as well as the future generations are aware of them equally*".

Nella medesima decisione, la Corte Suprema connette il principio di sostenibilità alla dottrina del *public trust*, ponendo in capo ai pubblici poteri il dovere di conservare determinate risorse nella considerazione degli interessi delle generazioni future<sup>61</sup>. Non si tratta di un'enunciazione meramente teorica: seguendo questo modello e sulla base del criterio dell'equità intergenerazionale, nel 2014 la Corte Suprema, nel caso *Supreme Court of India, Goa Foundation v. Union of India & Ors.*<sup>62</sup>, ha fissato un limite al volume di scavi che il governo locale può consentire ai titolari di *lease* sui siti minerari, perlomeno in via temporanea in attesa che un apposito *report* di un comitato di esperti valutasse la sostenibilità delle attività minerarie e le relative opportune soglie massime di scavi.

<sup>58</sup> *State of Himachal Pradesh v. Ganesh Wood Products*, AIR 1996 SC 149; Rajasthan High Court, *M/S Dcm Shriram Consolidated L vs State Of Raj And Ors*, D.B. Civil Writ Petition No.2772/2012 et al., decisione del 31 agosto 2012.

<sup>59</sup> Come ad esempio la Dichiarazione di Stoccolma del 1972. V. Corte Suprema, *A.P. Pollution Control Board vs Prof.M.V.Nayudu (Retd.) & Others*, 27 gennaio 1999.

<sup>60</sup> Corte Suprema, *Intellectuals Forum, Tirupathi v. State of A.P. & Others*, (2006) 3 SCC 549.

<sup>61</sup> Sul principio v. Schelter 1997, pp. 95 ss.; Takacs 2008, pp. 711 ss.

<sup>62</sup> Supreme Court of India, *Goa Foundation v. Union of India & Ors.*, Writ Petition (Civil) no. 435 of 2012, Judgment (21 aprile 2014).

Da tale apparato concettuale deriva il filone giurisprudenziale, in cui si iscrive la stessa *Intellectuals Forum, Tirupathi v. State of A.P. & Others*, relativo alla valutazione, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, di iniziative economiche e progetti infrastrutturali. Di nuovo, la sostenibilità si declina nella faticosa ricerca di un equilibrio fra esigenze dello sviluppo economico, tutela ambientale e interessi particolari delle comunità. Così, sotto l'ombrello del *public trust*, la sostenibilità intergenerazionale può divenire, per le corti, anche strumento per giustificare le scelte di *policy* e di regolazione dei pubblici poteri, laddove queste ultime siano volte, ad esempio, alla realizzazione di opere dal benefico impatto ambientale o funzionali alla transizione energetica<sup>63</sup>.

Di particolare interesse risulta un caso in cui un governo locale aveva allocato dei lotti di suolo in un villaggio ad uso di un'impresa mediante *lease*, ai fini della costruzione di un impianto di produzione di energia solare<sup>64</sup>. A fronte delle proteste del villaggio e della conseguente attivazione di una causa giudiziale, la *High Court of Judicature del Rajasthan*, in primo luogo, ritiene di dover porre, quale preambolo della propria decisione, due citazioni, di Barack Obama e di François Hollande, in merito alla minaccia che il cambiamento climatico pone per le generazioni future. In secondo luogo, la corte rileva che *"Rajasthan has the gift of highest solar radiation in the globe and proper exploitation of this endless source of renewable energy will have a great impact on reducing damage being caused to the environment owing to use of fossil fuels for generation of energy. He thus urged that larger public interest would be served by establishing such power projects for generation of renewable energy as they provide perpetual endless clean energy which in turn is of immensely benefit to the environment rather than harming the same"*.

La necessità del progetto infrastrutturale chiamato in questione viene ulteriormente rafforzata, nel ragionamento della corte, dal riferimento ad evidenze scientifiche in merito all'impatto negativo dell'utilizzo dei combustibili fossili sull'ambiente, e, di converso, del potenziale positivo dell'aumento della produzione di energia pulita.

<sup>63</sup> Rajasthan High Court, *M/S Dcm Shriram Consolidated L vs State Of Raj And Ors*, D.B. Civil Writ Petition No.2772/2012 et al.; High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur, D.B. Civil Writ Petition No. 8472/2021, *Jal Grahana Vikas Sanstha, Riwadi, District Jaisalmer Through Its President Mathar Khan S/o Barse Khan, Aged About 50 Years R/o Riwadi, Panchayat Samiti Sam, District Jaisalmer (Raj.) v. State Of Rajasthan et al.*

<sup>64</sup> High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur, D.B. Civil Writ Petition No. 8472/2021, *Jal Grahana Vikas Sanstha, Riwadi, District Jaisalmer Through Its President Mathar Khan S/o Barse Khan, Aged About 50 Years R/o Riwadi, Panchayat Samiti Sam, District Jaisalmer (Raj.) v. State Of Rajasthan et al.*

In prospettiva contraria, tuttavia, altre decisioni giurisprudenziali, come ad esempio una del *National Green Tribunal*, utilizzano il principio di equità intergenerazionale, nuovamente connesso all'analisi scientifica delle qualità degli ecosistemi, al fine di bloccare alcune iniziative governative che prevedessero alterazione ecologica a fini infrastrutturali, come ad esempio opere di disboscamento<sup>65</sup>. Contestualmente, i giudici impongono al governo di chiedere un nuovo parere agli organi di consulenza scientifica deputati all'uopo, arrivando persino a formulare, nella sentenza, i quesiti da sottoporre.

Rinviando a più tardi gli spunti comparati, è importante rilevare sin da ora che il panorama giurisprudenziale indiano, alla luce di tutto quanto detto, appare estremamente complesso e variegato in merito alle declinazioni della giustizia climatica. Se il paradigma della conoscenza scientifica appare essere un appiglio operativo tenuto in grandissimo conto dalle corti, il principio della sostenibilità in tutte le sue sfaccettature "intergenerazionali" rappresenta l'anello di congiunzione fra la giustizia climatica ed il diritto costituzionale. Il ruolo delle corti, stimolato dalla società civile attraverso la *Public Interest Litigation*, si erge a vero e proprio coordinatore della politica ambientale: da un lato, con lo strumento del *writ of mandamus*, i pubblici poteri vengono istruiti, redarguiti, incoraggiati a seconda dei casi; dall'altro lato, i giudici, agendo sulla base dei predetti principi, si preoccupano altresì di legittimare oppure di limitare le azioni di implementazione delle strategie di sviluppo, valutando le stesse pure alla luce delle loro (benefiche o dannose) implicazioni ambientali.

Certo, al di là di questo quadro così raffinato in punto di argomentazione e strumentazione giuridica, la realtà denota pesanti storture alle quali gli interventi "direttivi" delle corti possono solo in parte offrire un rimedio: gli squilibri di potere economico e influenza politica fra i diversi attori sociali ed operatori economici coinvolti nelle controversie possono scoraggiare l'avvio di azioni giudiziali. Analogamente, a valle di decisioni controverse, i pubblici poteri possono sfruttare le inevitabili ambiguità delle istruzioni impartite dai giudici in punto di politiche ambientali al fine di privilegiare, comunque, interessi economici ed industriali contrari.

---

<sup>65</sup> *Sudiep Shrivastava vs Union Of India Ors*, 24 marzo 2014, Appeal no. 73/2012.

Pertanto, senza cedere a inutili ipocrisie, ciò che più importa rilevare è come la complessità e la raffinatezza dell'apparato giuridico a sostegno della transizione ecologica voglia fungere anche e forse soprattutto da stimolo ad una più ampia "rieducazione" dell'approccio indiano allo sviluppo. Il diritto, insomma, cerca di anticipare e promuovere i cambiamenti sociali.

#### 4. Indonesia

Pur in forma estremamente sintetica, appare utile, ai fini della presente analisi, spendere qualche parola altresì in merito ad alcuni profili della giustizia climatica in Indonesia. I motivi sono plurimi. Sicuramente, l'Indonesia è un paese che ha negli ultimi anni attraversato fasi di arrembante sviluppo economico, con pesanti conseguenze ambientali<sup>66</sup>. In un paese senza lunghe tradizioni di *common law*, ciò ha condotto soprattutto ad interventi del legislatore, il quale ha codificato i principi dell'equità e della sostenibilità intergenerazionale nella legge sulla protezione e gestione dell'ambiente del 2009<sup>67</sup>. La medesima legge identifica anche il cambiamento climatico in maniera esplicita, quale motivo dell'urgenza di un apparato giuridico di tutela ambientale<sup>68</sup>.

Il suddetto quadro legislativo, abbastanza complesso perlomeno in punto di principi, fa da sfondo ad una pratica giudiziale che, negli ultimi anni, ha visto una crescita di base della *litigation* in materia climatica, ma con esiti ultimi altalenanti<sup>69</sup>.

Ancora una volta, come nel caso cinese, di particolare impatto politico ed anche pedagogico sono le decisioni in materia penale, le quali rappresentano altresì una maggioranza numerica. In esse, a supporto della colpevolezza di imputati per reati di carattere ambientale o comunque connessi alla gestione dell'ambiente, le corti fanno riferimento con molta disinvoltura al problema generale del cambiamento climatico, grazie al

---

<sup>66</sup> Lee, Greenstone 2021.

<sup>67</sup> Legge no. 32 del 2009. Si v. in particolare l'Art. 1 § 3, secondo cui "*Sustainable Development shall be conscious and integrated efforts integrating environmental, social and economic aspects into a development strategy to assure the totality of environment as well as safety, capability, welfare and living standards of the present and future generations*".

<sup>68</sup> Secondo la premessa e. della legge "*since the rising global warming has caused climate change thus worsening the environmental quality, environmental protection and management are needed*"

<sup>69</sup> Cornelius 2024, pp. 285 ss.

quale declinano, con afflatti finanche moralistici, lo scrutinio delle condotte dei consociati<sup>70</sup>.

Se lo schema logico delle decisioni non è nuovo – lo si è ritrovato, *mutatis mutandis*, anche in Cina e India – quel che distingue la giurisprudenza indonesiana pare invece essere lo specifico risalto dato al cambiamento climatico quale fenomeno globale, a cui le condotte penalmente rilevanti degli imputati contribuiscono, come ad esempio nel caso di un produttore di olio di palma che appicchi intenzionalmente, o accidentalmente per mancanza di appropriata supervisione, un incendio sulla sua piantagione per ripulire il suolo<sup>71</sup>. Viene qui in gioco anche la dimensione scientifica, laddove l'evento stesso dell'incendio sia collegato ad aumento di emissioni di gas serra e, quindi, ad un contributo negativo al riscaldamento globale<sup>72</sup>.

Per quanto riguarda il contenzioso civile, quantitativamente più limitato, si registrano alcune tendenze di fondo delle corti non troppo dissimili da quelle già rilevate nel contesto indiano. Tra di esse, la tendenza delle corti a sollecitare interventi di regolazione da parte delle pubbliche autorità ed istruire le medesime indicando misure specifiche da adottare<sup>73</sup>.

In questi casi, analogamente a quanto accade in India, è la connessione fra evidenza scientifica, cambiamento climatico e sostenibilità ad essere più valorizzata dalle corti, anche nell'ottica di un più stretto collegamento tra l'equità intergenerazionale e la tutela dei diritti umani<sup>74</sup>.

Così, in due casi paradigmatici, la corte Municipale di Samarinda ha biasimato il comportamento di un sindaco di una municipalità locale per aver rilasciato licenze di scavo minerario senza tenere conto degli impatti avversi delle attività di scavo sull'ambiente circostante e sulla salute e vita dei cittadini del luogo. La corte ha perciò accolto le domande degli attori (un'associazione della società civile) che chiedevano all'autorità di decontaminare le acque inquinate dalle attività

---

<sup>70</sup> Yanti Sulistiawati 2023.

<sup>71</sup> Meulaboh District Court Decision Number 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO. Per un'analisi critica della decisione v. Andros, Djajaputera 2024, pp. 10133. Gli A., in particolare, rilevano l'applicazione del principio della *strict liability* nei confronti del produttore, come dettato dalle Legge no. 32 del 2009, ma criticano questa decisione ed in particolare l'applicazione di tal principio in una causa penale.

<sup>72</sup> *Ibidem*.

<sup>73</sup> Yanti Sulistiawati 2023.

<sup>74</sup> *Ibidem*.

di scavo e di provvedere alla fornitura di servizi sanitari ai cittadini<sup>75</sup>. In un altro caso, ancora riguardante incendi, la corte locale ha evidenziato la negligenza del governo nel monitorare la salute boschiva e ha emanato una serie di istruzioni, specie riguardante il controllo e la regolazione delle attività delle imprese produttrici di olio di palma, operanti sui suoli interessati dagli incendi<sup>76</sup>.

Per quanto sia interessante rilevare l'attivismo di queste corti locali, sollecitate, peraltro, tramite azioni collettive avviate da associazioni e gruppi di cittadini o da singoli nel pubblico interesse, va altresì rimarcato come entrambi gli esempi proposti si siano, infine, conclusi con l'annullamento delle decisioni prese, ad opera della Corte Suprema<sup>77</sup>. L'insoddisfacente percentuale di casi andati a buon fine per gli attori è sicuramente la spia di una difficoltà sistemica nell'indurre le corti a privilegiare gli interessi ecologici nel confronto con gli interessi economici e politici, espressi o dal governo o da operatori economici di rilievo. Sicuramente, peraltro, il sistema giudiziario indonesiano ha una percezione della propria indipendenza e del proprio ruolo di ingegneria sociale molto differente da quanto accade in India<sup>78</sup>.

Da ultimo, va rilevato anche il crescente attivismo della società civile su un fronte non propriamente giudiziale, ma dall'alto rilievo politico. Risale infatti al 2022 la presentazione formale di una petizione da parte di tredici soggetti, ad inclusione di bambini, giovani ed appartenenti a gruppi sociali svantaggiati, provenienti da diverse regioni del paese, di fronte alla Commissione dei Diritti Umani, un'autorità indipendente con funzioni di monitoraggio, consulenza, disseminazione, ma non propriamente né di aggiudicazione né di governo<sup>79</sup>. La protesta concerne la generale inazione del governo indonesiano,

---

<sup>75</sup> Decisione No. 55/PDT.G/2013/PN.SMDA e decisione no. 138/PDT/2015/PT.SMR.

<sup>76</sup> Corte di Palangka, decisione No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN PIK.

<sup>77</sup> Yanti Sulistiawati 2023.

<sup>78</sup> Peraltro, anche sotto il profilo processuale, non si registra in Indonesia la medesima apertura nei confronti della legittimazione di cittadini e associazioni ad attivare cause in materia climatica, né si rileva un'interpretazione della normativa processuale ampia sì da favorire alla più vasta gamma di soggetti possibile di agire in giudizio. Sul punto v. Yanti Sulistiawati 2023.

<sup>79</sup> Complaints to the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia "Negligence of the Climate Crisis is a Violation of Human Rights", 14 luglio 2022, anche noto come *Indonesian Youth and others v. Indonesia*. Sul ruolo e le funzioni della Commissione Indonesiana sui diritti umani v. Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions 2015.

a detta dei promotori, nei confronti del cambiamento climatico, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di rispetto di diritti anche costituzionalmente garantiti. Alcune delle policies prese di mira sono quelle già ricorrenti nella giurisprudenza: concessione di licenze per attività inquinanti, sostegno a progetti infrastrutturali inquinanti, sostegno a politiche deforestazione. Il problema del cambiamento climatico, anche in conseguenza della giovanissima età di numerosi dei promotori, viene fortemente declinato al futuro, nell'ottica quindi della preoccupazione delle giovani generazioni presenti per il costante degrado dell'ambiente ecologico, a livelli che mettono a repentaglio la tutela dei loro diritti sociali fondamentali nel futuro.

La richiesta formulata nella petizione è di due tipi: da un lato si chiede alla Commissione dei Diritti Umani di accertare le implicazioni del cambiamento climatico e di accertare l'inazione dei pubblici poteri. Dall'altro lato si chiede di formulare raccomandazioni in merito alle politiche da stabilire e implementare. Ad oggi, dai dati disponibili, la petizione risulta ancora inevasa dalla Commissione. Si tratta, comunque, di un segno della continua, *rectius*, crescente sensibilità della società civile indonesiana al tema.

## 5. Osservazioni comparate. Conclusioni

La panoramica, declinata secondo specifici paradigmi selezionati, di alcune rilevanti decisioni in materia di giustizia climatica in Asia, pur se limitata ad alcuni contesti nazionali ritenuti particolarmente rilevanti, è in grado di offrire spunti di riflessione interessanti in prospettiva comparata.

In particolare, a fronte di alcune linee concettuali ricorrenti indipendentemente dal sistema giuridico di riferimento, appare abbastanza evidente come gli approcci alla concettualizzazione di alcuni principi cardine della giustizia climatica riflettano, in ciascun paese, la politica del diritto dell'ambiente che le istituzioni di ciascuno di essi vuole perseguire.

Così, è sicuramente significativo che nella giurisprudenza cinese i riferimenti, pur presenti, al cambiamento climatico, alle implicazioni scientifiche della transizione ecologica e, soprattutto, alla sostenibilità intergenerazionale siano utilizzati scervri da qualunque tecnicismo e con un intento eminentemente pedagogico. È questo il segnale di un sistema in cui la transizione ecologica è concepita anzitutto come un

problema di programmazione da parte dei pubblici poteri, i quali sono i soli legittimati, a monte, a determinare il corretto bilanciamento fra sviluppo economico e tutela ambientale.

Tutt'altro spirito si registra in India, dove pure il potere politico si preoccupa di favorire anche gli interessi economici funzionali alla crescita, pur se oggettivamente dannosi per l'ambiente. Qui, tuttavia, l'altissimo grado di attivismo giudiziale ed il deliberato utilizzo dello strumento processuale per dare voce ad istanze sociali che faticano ad esprimersi sul piano politico, rendono la giustizia climatica un meccanismo, talvolta molto invasivo in principio, di ingegneria sociale. A fronte dello scarto fra testi delle sentenze e livello effettivi di applicazione delle stesse, è comunque significativo rilevare la facilità e la dimestichezza con cui le corti, sollecitate dalla società civile attraverso azioni nel pubblico interesse, impartiscono istruzioni alle pubbliche autorità, con contenuti che si avvicinano molto ad interventi di *policy*, dimostrando quindi anche un certo grado di coraggio e di azzardo "istituzionale". D'altro canto, la massima rilevanza assegnata dal sistema alla declinazione giurisprudenziale della transizione ecologica è confermata dalla presenza di una giurisdizione apposita, dall'elevato grado di scientificità nell'analisi delle controversie in materia di ambiente.

Infine, in una fase di ancora incerto sviluppo si colloca il sistema indonesiano. Qui, dal punto di vista legislativo vi è una codificazione abbastanza raffinata, a livello di principi generali di sistema, tanto del cambiamento climatico quale problema da affrontare giuridicamente quanto della sostenibilità ed equità intergenerazionale. Dall'altro lato, tuttavia, la giurisprudenza sul tema risulta quantitativamente dominata dal contenzioso penale, laddove il riferimento ai suddetti concetti e principi assume un sapore principalmente, di nuovo, pedagogico più che tecnico. Diverso, e più variegato, è l'impiego del principio di sostenibilità nelle cause civili, le quali evidenziano, però, un tasso ancora relativamente basso di esiti "positivi" per gli attori che contestano danni ambientali o, più in generale, le politiche ambientali delle autorità.

Lo spicchio di mondo racchiuso fra Cina, India e sud-est asiatico, a leggere i dati sulla crescita economica e sui relativi impatti ambientali, sarà una delle regioni nelle quali si deciderà il successo o il fallimento degli sforzi di transizione perseguiti nei consessi internazionali. L'effettività dei risultati raggiunti in un paese piuttosto che in un altro, a fronte di approcci giurisprudenziali diversi, sarà anche in grado di

dire quale modello, se quello fondato sulla programmazione o se quello fondato sulla *litigation*, potrà porsi come alternativa “asiatica” alle filosofie giuridiche della transizione patrocinata altrove.

## Bibliografia

- Amirante, D. (2012), *Environmental Courts in Comparative Perspective: Preliminary Reflections on the National Green Tribunal of India*, in “Pace Envtl. L. Rev.”, 29, pp. 441 ss.
- Amirante, D. (2018), *Giustizia ambientale e green judges nel diritto comparato: il caso del National Green Tribunal of India*, in “DPCE Online”, 4, pp. 955-976.
- Amirante, D. (2019), *La democrazia dei superlativi*, ESI, Napoli.
- Andros, C., Djajaputera, G. (2024), *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability*, in “UNES Law Review”, 6, pp. 10133-10140.
- Asian Development Bank (2023), *Asia in the Global Transition to Net Zero*, ADB, Manila.
- Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (2015), *A Manual on National Human Rights Institutions*, Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, Sydney.
- Badrinarayana, D. (2009), *The Emerging Constitutional Challenge of Climate Change: India in Perspective*, in “Fordham Environmental Law Review”, 19.
- Boer, B. (1998), *The Rise of Environmental Law in the Asian Region*, in “University of Richmond Law Review”, 32, pp. 1503 ss.
- Cardillo, I. (2019), *La legislazione cinese e il ruolo della Suprema corte del popolo*, in “Mondo Cinese”, 167, pp. 55-66.
- Castellucci, I. (2003), *La tutela dell'ambiente nell'ordinamento giuridico della Repubblica Popolare Cinese: un case study sul funzionamento del sistema*, in “Rivista giuridica dell'ambiente”, pp. 59 ss.
- Castellucci, I. (2012), *Rule of Law and Legal Complexity in the People's Republic of China*, Università degli Studi di Trento, Trento.
- Chaturvedi, E. (2021), *Climate Change Litigation: Indian Perspective*, in “German Law Journal”, 22, pp. 1459-1470.
- Char, J. (2024), *China, the Global South and the Struggle for Hegemony*, in Braveboy-Wagner, J.A. (eds), *Diplomatic Strategies of Rising Nations in the Global South*, Palgrave Macmillan, Cham, pp. 65-104.
- Chatterjee, E. (2023), *India's Oligarchic State Capitalism*, in “Current History”, 122, pp. 279 ss.
- Chung-En Liu, J. (2023), *Public opinion on climate change in China – Evidence from two national surveys*, in “PLOS Clim”, p. 2.
- Cornelius, C.M. (2024), *What Might Future Rights-Based Climate Litigation Look Like in Indonesia? A Preliminary Analysis*, in “Journal of Human Rights Practice”, 16, pp. 285-301.

- Faure, M.G., Raja, A.V. (2010), *Effectiveness of Environmental Public Interest Litigation in India: Determining the Key Variables*, in "Fordham Environmental Law Review", pp. 239 ss.
- Finder, S. (2017), *China's evolving case law system in practice*, in "Tsinghua China Law Review", 9, pp. 245-259.
- Francavilla, D. (2010), *Il diritto nell'India contemporanea*, Giappichelli, Torino.
- Fuhr, H. (2021), *The rise of the Global South and the rise in carbon emissions*, in "Third World Quarterly", 42, pp. 2724-2746.
- Garrido, L., Hughes, K. (2023), *Policy Options for Just Transitions in Asia*, Background Paper per il Report ADB "Asia in the Global Transition to Net Zero", disponibile al link <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/876891/ado-2023-thematic-report.pdf>
- Green, F., Stern, N. (2015), *China's "new normal": structural change, better growth, and peak emissions*, Policy Brief – Centre for Climate Change Economics and Policy, disponibile al link [https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/06/Chinas\\_new\\_normal\\_green\\_stern\\_June\\_2015.pdf](https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/06/Chinas_new_normal_green_stern_June_2015.pdf)
- Gong, L., (2006), 刍议合同法中的“国家利益” (*Discussione sugli "interessi nazionali" nella Legge sui Contratti*), in "shangye shidai", 23, pp. 57 ss.
- Heilmann, S., Melton, O. (2013), *The reinvention of Development planning in China, 1993-2012*, in "Modern China", 39, pp. 580-628.
- Hundt, D., Uttam, J. (2017), *Varieties of Capitalism in Asia*, Palgrave Macmillan, Cham.
- Hung, H. (2024), *China's 'state capitalism' in comparative and historical perspectives*, in "Economy and Society", 53, pp. 376-399.
- Lee, K., Greenstone, M. (2021), *Indonesia's Air Pollution and its Impact on Life Expectancy*, AQLI Report, disponibile al link [https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/09/AQLI\\_Indonesia\\_Report.English.pdf](https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/09/AQLI_Indonesia_Report.English.pdf)
- Novaretti, S. (2011), *Le ragioni del pubblico: le "azioni nel pubblico interesse" in Cina*, ESI, Napoli.
- Novaretti, S. (2019), *Ambiente e diritto nell'era di Xi Jinping: la costruzione di una civiltà ecologica tra partecipazione pubblica e autoritarismo*, in "Mondo Cinese", 167, pp. 131 ss.
- Passaglia, P. (2023), «Transition by Law» vs. «Transition by Plan»: una prospettiva di diritto comparato per lo studio dell'economia circolare, in "Federalismi", pp. 180-192.
- Pozzo, B. (2010), *Tutela ambientale e modelli giuridici: il caso cinese*, in "Rivista giuridica dell'ambiente", 877 ss.
- Rajamani, L. (2007), *Public Interest Environmental Litigation in India: Exploring Issues of Access, Participation, Equity, Effectiveness and Sustainability*, in "Journal of Environmental Law", 19, pp. 293-321.
- Ran, K. (2009), 论“公共利益”的概念及其民法上的价值 (*Sul concetto di "interessi pubblici" e il suo valore nel diritto civile*), in "Wuhan University Journal", 62, pp. 334 ss.

- Sabatino, G. (2020), *Il diritto dell'economia circolare tra programmazione, contratto e responsabilità. Profili teorici ed applicativi in dialogo tra Repubblica Popolare Cinese ed Unione Europea*, in "Il diritto dell'economia", 3, pp. 379-418.
- Sabatino, G. (2022), *Environmental sustainability and civil law in the "new era" of Chinese legal culture. The "green clauses" of the Chinese Civil Code*, in Lanni, S. (ed), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD – Milano, 22 aprile 2022*, Giappichelli, Torino, pp. 157-170.
- Sabatino, G. (2024), *L'ordinamento giuridico cinese in transizione verso l'economia circolare. Possibilità, limiti e prospettive*, in "Rivista giuridica dell'ambiente", pp. 521-544.
- Schelter, L.A. (1997), *Environmental Law - The Public Trust Doctrine - Possible State Violations and the Potential for United States Supreme Court Review*, in "Penn State Environmental Law Review", 6, pp. 95-118.
- Serafinelli, L. (2024), *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*. Giappichelli, Torino.
- Solomon, H., Solomon, S., Gupta, B., (eds) (2024), *BRICS and Climate Change. Balancing National Interests, National Development Goals and Global Environmental Sustainability*, Palgrave Macmillan, Cham.
- Somma, A. (2025), *Introduzione al diritto comparato*. Giappichelli, Torino.
- Takacs, D. (2008), *The public trust doctrine, environmental human rights, and the future of private property*, in "New York University Environmental Law Journal", 16, pp. 711 ss.
- Tao, K. (2020), *以习近平生态文明思想为指引切实贯彻实施《民法典》绿色条款 (L'implementazione effettiva delle clausole verdi nel Codice civile con il pensiero di Xi Jinping sulla civiltà ecologica come guida)*, in "falü shiyong", 23, pp. 3 ss.
- Toti, E. (2016), *Il diritto dell'ambiente della Repubblica Popolare Cinese*, in *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, Legge sulla tutela dell'ambiente*, Giappichelli, Torino.
- Von Lucke, F. (2023), *The EU and China in the climate regime: exploring different pathways towards climate justice*, in "Asia Europe Journal", 21, pp. 429-435.
- Xi, J. (2017), *The Governance of China*, Foreign Language Press, Pechino.
- Xie, L., Xu, L. (2021), *Environmental Public Interest Litigation in China: A Critical Examination*, in "Transnational Environmental Law", 10, pp. 441-465.
- Xu, D. (2021), *Introduzione. Il modello cinese di codificazione civile*, in O. Diliberto, D. Dursi, A. Masi (a cura di), *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*. Trad. M. Huang, Pacini Giuridica, Pisa.
- Xu, J. et al. (2024), *Dual Carbon Goals' enhances policy integration: analysing recent changes in China's national climate policy*, in "Journal of Asian Public Policy", pp. 1-18.
- Yanti Sulistiwati, L. (2023), *Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?*, NUS Law Working Paper No 2023/009
- Zhang, J. (2017), *Introduction to China's new normal economy*, in "Journal of Chinese Economic and Business Studies", 15, pp. 1-4.